



*Al Ministro  
dell'Università e della Ricerca*

*Carissime, Carissimi,*

com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 è stato pubblicato il testo della legge n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

L’articolo 14 del decreto, come modificato in sede di conversione, prevede, ai commi da 6-*septies* a 6-*vicies semel*, nonché al comma 6-*vicies ter*, disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, riforma 1.1. (“*Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità*”) del PNRR.

Tali disposizioni hanno anticipato alcuni contenuti del disegno di legge A.S. 2285, recante “*Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*”, già approvato dalla Camera e da tempo all’esame della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato. Ciò si è reso necessario al fine di rispettare il target temporale individuato dalla Milestone M4C2-2 degli *Operational Arrangements* allegati al PNRR, e segnatamente il termine del 30 giugno 2022 per la riforma del percorso professionale dei ricercatori.

L’intervento legislativo ha inciso sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo, tra l’altro, i gruppi scientifico disciplinari, l’istituto del contratto di ricerca, la figura del tecnologo a tempo indeterminato e riformando la figura del ricercatore a tempo determinato, con particolare riferimento al relativo meccanismo di *tenure-track*.

Tanto premesso, si ritiene utile soffermarsi brevemente sulle principali innovazioni introdotte, fornendo, al contempo, talune indicazioni in ordine a profili che hanno formato oggetto di prime richieste di chiarimenti da parte degli atenei, in particolar modo in relazione alle disposizioni relative al periodo transitorio.

Il comma 6-*bis* dell’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, nel riscrivere integralmente l’articolo 15 della legge n. 240 del 2010, introduce i gruppi scientifico-disciplinari, le cui funzioni sono indicate al nuovo comma 2 dell’articolo 15.

La piena operatività della nuova disciplina si determinerà al momento della concreta individuazione dei gruppi scientifico-disciplinari e della definizione della loro declaratoria, da attuarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.



Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro, il comma 6-ter dell'articolo 14 prevede la continuità di applicazione della disciplina previgente, con i conseguenti riferimenti ai settori ed ai macrosettori concorsuali, nonché delle pregresse funzioni dei settori scientifico-disciplinari. Si assicura, inoltre, la piena continuità delle procedure dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ora in corso, sulla base delle commissioni già nominate e per l'intero arco temporale della loro operatività.

Con il comma 6-sexies dell'articolo 14 si è intervenuti sulla ridefinizione del carico didattico dei docenti, al fine di allinearne la disciplina alla costante evoluzione dei modelli di insegnamento e di didattica. A tal riguardo si segnala, in particolare, che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, da una parte, è stato sostituito il riferimento alla didattica "frontale" con un più ampio richiamo alla molteplicità di forme in cui può concretamente svolgersi l'attività di insegnamento, e, dall'altra, è stata prevista la possibilità di variare le ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento, anche al di sotto del carico normativamente previsto, attraverso i regolamenti di ateneo, e non più in adesione ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca – peraltro mai adottato.

Con il comma 6-septies, che ha riscritto integralmente l'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, si è introdotta la nuova figura dei contratti di ricerca.

I contratti di ricerca hanno durata biennale. Qualora afferiscano a progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale la durata dei contratti di ricerca può essere estesa di un ulteriore anno, conducendo così a una complessiva durata triennale. In ogni caso, i singoli contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni e il tempo massimo per il quale si può essere titolari di contratti di ricerca, anche presso istituzioni diverse, non può superare i cinque anni. Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 22 si prevede che possono essere destinatari di tali contratti esclusivamente coloro che sono in possesso (o che stanno comunque conseguendo, ai sensi del secondo periodo del citato comma 4) il titolo di dottore di ricerca, ovvero, laddove previsto, quello di specializzazione di area medica.

In ragione dei requisiti dettati dalla disciplina in parola si evidenzia la chiara differenza tra il nuovo istituto – che si colloca, come visto, dopo il dottorato di ricerca – e quello degli assegni di ricerca, per i quali la scelta in ordine alla necessità del possesso del titolo del dottorato di ricerca era rimessa ai singoli atenei.

Alla luce delle modifiche apportate alla figura del ricercatore a tempo determinato, di cui si dirà di seguito, il contratto di ricerca rappresenta, tuttavia, un passaggio soltanto eventuale nel pre-ruolo universitario e deve intendersi esclusivamente inteso come legato alla realizzazione di specifici progetti di ricerca. Sotto questo aspetto, dunque, il contratto di ricerca sostituisce funzionalmente la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo *a*), anche perché diviene – in disparte la disciplina transitoria, di cui si dirà di seguito – strumento di utilizzo delle risorse rivenienti dal PNRR, con le quali, come noto, non è possibile sostenere costi di personale *tenured* o in *tenure-track*.

Va detto, tuttavia, che la piena operatività della nuova figura dei contratti di ricerca resta, al momento, condizionata alla definizione dei relativi aspetti stipendiali che la legge assegna alla contrattazione collettiva, con la precisazione che il trattamento economico non possa essere



inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Al riguardo si precisa che la legge demanda alla contrattazione collettiva il solo compito di definire l'importo del contratto di ricerca, essendo i restanti profili connessi allo stato giuridico del nuovo istituto definiti esclusivamente nel nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

Con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 22, nella parte in cui prevede che *“la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati”*, si fa presente che – essendo stata tale disposizione inserita al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'introduzione della nuova figura – tale limite non può che riferirsi alla spesa media sostenuta con fondi interni degli atenei, con esclusione, quindi, delle cc.dd. risorse esterne (tra le quali, in particolare, quelle provenienti da progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni), con le quali i contratti di ricerca potranno essere finanziati senza limitazioni.

Con il comma 6-*decies* vengono apportate rilevanti modifiche all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, attraverso la eliminazione della figura del ricercatore di tipo *a*) e la ridefinizione della figura del ricercatore a tempo determinato in *tenure-track*.

Il nuovo contratto di ricercatore a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. È, inoltre, previsto un nuovo meccanismo di *tenure-track*, secondo il quale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, su istanza dello stesso.

Le modifiche introdotte, tenuto anche conto dell'abrogazione della figura del ricercatore a tempo determinato di tipo *a*), si innestano sostanzialmente sulla disciplina del ricercatore a tempo determinato di tipo *b*): va da sé, dunque, che tutte le disposizioni, contenute in altri provvedimenti legislativi o in pregressi provvedimenti di questo Dicastero, che rimandano a quest'ultima figura dovranno ora intendersi, in quanto compatibili, come riferite alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato, anche in relazione alla disciplina dei punti organico (in relazione alla quale, i nuovi ricercatori a tempo determinato, come i precedenti di tipo *b*), saranno considerati per un valore di 0,5).

L'inserimento di tutte queste innovazioni nel diritto vigente è accompagnato da una serie di disposizioni transitorie (contenute tra i commi 6-*terdecies* e 6-*undevicies*) volte a realizzare un raccordo armonico tra “vecchio” e “nuovo” regime.

Il comma 6-*terdecies* stabilisce le modalità transitorie relative alle procedure per il reclutamento dei ricercatori di tipo *b*). Per esse, al fine di riconoscere la maggiore flessibilità possibile in questo momento di transizione tra la disciplina previgente e quella appena introdotta, si prevede:

- a) la possibilità di indizione di procedure per tutto il periodo di operatività dei piani straordinari in essere (per tali intendendosi quelli adottati sulla base di specifiche disposizioni di legge e con risorse di provenienza statale), secondo le tempistiche e le programmazioni ivi previste;



- b) la possibilità di indizione di procedure, anche al di fuori dei piani straordinari, entro i dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;
- c) la possibilità che, nell'ambito dei piani straordinari in corso di svolgimento, gli atenei possano indire anche procedure per la nuova figura di ricercatore a tempo determinato in *tenure-track*;
- d) in ogni caso alle procedure indette per le figure da ricercatore a tempo determinato di tipo *b)*, come pure per i ricercatori attualmente in servizio, continua ad applicarsi l'intera disciplina ad esse riferite sulla base del testo previgente della legge n. 240 del 2010.

Nulla cambia, dunque, per coloro che si trovano già in *tenure-track*, ossia in servizio come ricercatori di tipo *b)*, per i quali resta sia la valutazione per il passaggio in seconda fascia nel terzo anno di contratto, nonché la possibilità di “anticipo”, ove l'Ateneo ne abbia le risorse, al termine del primo anno, ai sensi del previgente art. 24, comma 5-*bis*. Nessun impatto, inoltre, vi è sulle procedure attualmente in corso di svolgimento (sia per RTDa che per RTDb) che restano regolate secondo le disposizioni vigenti al momento del bando (comma 6-*sexiesdecies*).

Il comma 6-*quaterdecies* detta, invece, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo.

Il comma 6-*quinquesdecies* definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo *a)*, che è stata improntata alla massima flessibilità, tenuto conto, in particolare, della molteplicità di misure previste nel PNRR che – come già detto – non consentono di includere, tra i costi ammissibili, quelli di personale *tenured* o in *tenure-track*.

Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (*id est*: luglio 2025):

- a) indire, a valere sulle risorse del PNRR ed in attuazione delle misure del medesimo Piano, procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo *a)*, ovvero, non appena pienamente operativo in esito alla definizione del relativo importo nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale in corso, per contratti di ricerca ai sensi del “nuovo” articolo 22 della legge n. 240 del 2010;
- b) indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo *a)* in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione



diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca.

Con i commi 6-*septiesdecies* e 6-*duodevicies* si introducono disposizioni transitorie rivolte al supporto del transito, nel nuovo regime, dei giovani ricercatori che avevano già intrapreso il proprio percorso di ricerca sulla base del vecchio disposto della legge n. 240 del 2010.

E così, per coloro che sono attualmente (o sono stati in passato) ricercatori a tempo determinato di tipo *a*) o assegnisti di ricerca e hanno raggiunto una anzianità almeno triennale si prevedono alcune “agevolazioni”, sia in termini di quote riservate (non inferiori al 25%) per l’accesso ai nuovi contratti *tenure-track* (comma 6-*septiesdecies*), sia nel senso di un riconoscimento – a richiesta – dell’anzianità pregressa, abbreviando così i tempi per la possibilità di valutazione ai fini dell’*upgrade* in qualità di professore di seconda fascia (comma 6-*duodevicies*).

Inoltre, anche in ragione della durata del contratto del “nuovo” ricercatore *tenure-track*, nonché del fatto che ciascuna nuova posizione del pre-ruolo universitario ha una sua durata massima individuata (5 anni per i contratti di ricerca e 6 per la *tenure-track*), si specifica il superamento del previgente “tetto” dei 12 anni di contratti “precari”, che resta applicabile solo ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24 nella versione precedente alla riforma (comma 6-*undevicies*) e che, dunque, non sussiste più nella nuova disciplina.

Ancora, con il comma 6-*vicies ter* si chiarisce che le borse di studio universitarie di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, tenuto conto della delineazione del nuovo percorso del pre-ruolo ai sensi del nuovo intervento normativo, non sono più conferibili “*per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato*”.

A tal riguardo appare utile precisare che sulla base delle disposizioni legislative vigenti nessuna altra modifica è intervenuta sull’istituto delle borse di studio, ovvero delle “borse di studio per attività di ricerca post laurea”, che restano tuttora regolate dai singoli atenei sulla base dell’ampia autonomia ad essi riconosciuta dalle norme primarie di riferimento (vedasi in particolare l’art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998 e l’art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013) che ne consente già molteplici possibilità di impiego; la nuova regolamentazione dell’istituto è, invece, contenuta nel citato A.S. 2285, il cui esame parlamentare, come detto, è in procinto di essere riavviato.

Da ultimo, si segnala, al comma 6-*vicies*, l’introduzione, con l’articolo 24-*ter* in seno alla legge n. 240 del 2010, della figura del tecnologo a tempo indeterminato, attraverso la quale si intende abilitare le università ad assumere personale di elevata professionalità, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in relazione alla prossima istituzione degli uffici per il trasferimento tecnologico (vedasi art. 4 del disegno di legge recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”, attualmente all’esame del Senato – A.S. 2631).



Al riguardo si fa presente che, anche il tal caso, la piena operatività dell'istituto conseguirà all'esito della contrattazione collettiva nazionale alla quale, in questo caso, a differenza di quanto previsto per i contratti di ricerca, è demandata la disciplina dell'intero rapporto di lavoro, ivi compresa la definizione del trattamento economico. Inoltre, e in ogni caso, compete a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti e dei titoli, nonché delle modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di detto personale.

In relazione alle novità legislative descritte, per ogni ulteriore chiarimento e i necessari approfondimenti, potrete far riferimento alla consueta disponibilità degli Uffici ministeriali.

Vi ringrazio, come sempre, per la Vostra preziosa collaborazione.

*Maria Cristina Messa*

---

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori generali delle Università